SENT. N. 35/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 19508** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

V.L., cod. fisc. *omissis*, rappresentata e difesa

dall'Avv. Domenico Naso, e con lui domiciliata in Roma, alla Via S. Nicola da Tolentino, n. 1/b, *domeniconaso@ordineavocatiroma.org*,

contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, c.f. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, non costituito

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato presso la Sezione giurisdizionale del Lazio parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ad essere collocata in pensione a decorrere dal 1.09.2012, affermando di essere in possesso dei

requisiti per il collocamento a riposo maturati entro l'a.s. secondo la legge n. 243/2004.

Instaurato il contradditorio, con ordinanza n. 132 del 9 maggio 2014, pubblicata mediante deposito in Segreteria il successivo 12 maggio 2014, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della Sezione giurisdizionale per il Piemonte.

Fissata udienza di discussione in difetto di istanza di parte, la causa è stata discussa all'udienza del 16 aprile 2024 e decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

Stante la mancata riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi previsto ai sensi degli artt. 20 e 118 c.g.c., in presenza di rituale comunicazione a mezzo PEC dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 111, comma primo, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

dichiara l'estinzione del giudizio **n. 19508**, disponendone la cancellazione dal ruolo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, il 16 aprile 2024.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 16/04/2024

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 16/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente